

PRIMI RILIEVI SULLE PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI NEL RECENTE D.D.L. GOVERNATIVO

di Marta Bargis

Abstract. *Lo scritto propone un'analisi del recente d.d.l. governativo (Atto C N. 2798, che ha iniziato il suo cammino parlamentare davanti alla Commissione giustizia della Camera il 13 gennaio 2015) per quanto attiene alle proposte di modifica in materia di impugnazioni, e alle correlate direttive di delega, con esclusivo riguardo alle disposizioni del Libro IX del codice di rito penale.*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: il perimetro delle proposte e l'oggetto dell'analisi. – 2. Le modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni. – 3. Le innovazioni in tema di appello: a) la reintroduzione "rivisitata" del concordato sui motivi. – 4. Segue: b) un innesto in chiave europea nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. – 5. Segue: c) le direttive di delega. – 6. Gli interventi sul ricorso per cassazione tra delega e codice: a) la direttiva di delega. – 7. Segue: b) i ritocchi al codice tra deflazione e nomofilachia. – 8. La nuova competenza funzionale per la rescissione del giudicato e le sue ricadute.

1. Considerazioni introduttive: il perimetro delle proposte e l'oggetto dell'analisi.

Il d.d.l., presentato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 23 dicembre 2014, ma assegnato alla Commissione giustizia della Camera il 13 gennaio 2015 (C N. 2798)¹, persegue, nella sua complessa articolazione di proposte di modifica al codice penale e al codice di procedura penale, molteplici obiettivi, che spaziano dal rafforzamento delle garanzie difensive alla realizzazione della durata ragionevole dei processi, nonché – necessitato inserimento dell'ultima ora² – a un maggiore contrasto del

¹ Per la [presentazione del contenuto del d.d.l. v. L. MATARRESE-S. ZIRULIA](#), in *questa Rivista*, 15 gennaio 2015.

² Cfr. il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 41 del 12 dicembre 2014, nel punto relativo alla «Lotta alla corruzione». Il riferimento è agli artt. 3 e 4 del d.d.l.: attualmente, però, il Governo ha individuato per la materia una corsia preferenziale al Senato, dove davanti alla Commissione giustizia sono in discussione vari d.d.l. d'iniziativa parlamentare. Quanto invece alle modifiche in tema di prescrizione (art. 5 del d.d.l.), la Commissione giustizia della Camera si occupa del nuovo testo della p.d.l. C 2150, Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati, adottata come testo base: il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per lunedì 16 febbraio 2015.

fenomeno corruttivo; inoltre, sono previste modifiche all'ordinamento penitenziario, mirate al fine dell'effettività rieducativa della pena. Una particolare caratteristica del provvedimento è data dalla sua natura per così dire "mista", nel senso che in esso convivono modifiche immediatamente operanti sul tessuto normativo e direttive di delega³.

Le proposte in tema di impugnazioni – di cui ci occuperemo in questa sede – vanno sicuramente collocate sotto un'insegna semplificatrice: lo conferma, se ce ne fosse stato bisogno, l'intitolazione del Capo III (artt. 17-21) del Titolo II (Modifiche al codice di procedura penale), che suona appunto «Semplificazione delle impugnazioni»: si può per ora anticipare che gli artt. 17-20⁴ di tale Capo prevedono modifiche che attuano la semplificazione con modalità variegata, talora attraverso il semplice snellimento procedurale, talaltra mediante strumenti di tipo deflativo o con funzione deterrente, o ancora, in via preventiva, tramite un consolidamento della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Una scelta sistematica strutturale – sebbene con effetti deflativi sul carico di lavoro della Suprema Corte – ispira poi la modifica della competenza funzionale per la rescissione del giudicato, istituto da poco introdotto nel nostro codice di rito penale. La natura "mista" del provvedimento, poco sopra ricordata, coinvolge pure la materia delle impugnazioni: infatti, il Titolo IV (Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) detta, all'art. 25 comma 1 lett. *d-l*, altrettanti principi e criteri direttivi sull'argomento che ci occupa: si tratta, all'evidenza, di profili sui quali non si è trovato l'accordo politico e che, comunque, se dovessero venire approvati dal Parlamento, richiederebbero un anno di tempo per l'attuazione ad opera del Governo⁵.

Tanto le modifiche proposte al Libro IX del codice di procedura penale quanto le direttive di delega non nascono dal nulla, ma tengono conto e di fatto riproducono,

³ Nell'ambito del Titolo I del d.d.l. (Modifiche al codice penale), il Capo II contiene la delega per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale (art. 6 comma 1); la delega per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (art. 7 comma 1) e la delega per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con riferimento alle disposizioni degli artt. 6 e 7 (art. 8). Nel titolo IV del d.d.l. (Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario), gli artt. 24, 25 26 e 27 prevedono, rispettivamente, i termini e la procedura per l'esercizio della delega; i principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione; i principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario; la delega per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con riguardo alle disposizioni degli artt. 25 e 26.

⁴ L'art. 21 del d.d.l. stabilisce, al comma 2, che i presidenti delle corti di appello, nell'annuale relazione sull'amministrazione della giustizia, riferiscono «dati e notizie sull'andamento dei giudizi d'appello» definiti ai sensi dell'art. 599 *bis* c.p.p., come introdotto dall'art. 18 del d.d.l. (su cui v. *infra*, § 3).

⁵ L'art. 24 comma 1 del d.d.l. prevede infatti il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'adozione dei decreti legislativi delegati; adottati su proposta del Ministro della giustizia, i decreti vanno poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei previsti pareri (art. 24 comma 2). A sua volta, l'art. 28 del d.d.l. prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'art. 24 comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli artt. 25 (per il processo penale) e 26 (per l'ordinamento penitenziario).

sia pure con alcune varianti, l'articolato redatto dalla Commissione Canzio⁶, che, a sua volta, riprendeva certi profili dalle direttive di delega elaborate, nella XV legislatura, dalla Commissione Riccio.

Al di là del giudizio sui singoli aspetti coinvolti, va da subito apprezzata la scelta di fondo, cioè quella di intervenire in modo globale sulla tematica delle impugnazioni, finora oggetto viceversa di interventi o di proposte settoriali sui singoli mezzi impugnativi – l'appello o il ricorso per cassazione – a seconda della necessità contingente, esponendo il sistema a onde sismiche di frammentazione.

La presente analisi avrà ad oggetto – come appena chiarito – solo le proposte di modifica alle disposizioni contenute nel Libro IX del codice di rito penale e le correlate direttive di delega.

Non si può fare a meno di notare, tuttavia, che la riscrittura di altri istituti da parte del d.d.l. in discorso ricade anche sulle impugnazioni. A questo proposito, vanno ricordati: a) l'art. 10 comma 5 del d.d.l., che propone di inserire nel codice di procedura penale un "nuovo" art. 410 *bis*, dedicato alle nullità del provvedimento di archiviazione, il cui terzo comma prevede che contro l'ordinanza di archiviazione⁷ l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, possa proporre impugnazione davanti alla Corte di appello, la quale decide con ordinanza non impugnabile, senza la presenza delle parti, sulla base di un contraddittorio meramente cartolare: si è ritenuto l'odierno ricorso per cassazione un mezzo «eccessivo» rispetto ai vizi da controllare⁸; b) l'art. 12 del d.d.l., che ritocca in più punti l'art. 428 c.p.p., dedicato all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, sostanzialmente riportando la norma alla veste che la caratterizzava prima della c.d. legge Pecorella: viene reintrodotta l'appello, deciso in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 c.p.p.; in caso di conferma in appello della sentenza di non luogo (c.d. doppia conforme di non luogo a procedere)⁹, una previsione innovativa stabilisce che il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge e quindi l'imputato e il procuratore generale possono ricorrere soltanto per i motivi indicati nell'art. 606 comma 1 lett. a, b e c c.p.p.; sul ricorso la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p. La reintroduzione dell'appello viene spiegata osservando che la verifica sulle condizioni del rinvio a giudizio dell'imputato «attiene essenzialmente alla ricostruzione del fatto ed al merito dell'accusa» e di conseguenza si

⁶ L'intero articolato della Commissione Canzio (suddiviso in cinque file), con la Relazione di accompagnamento, è stato pubblicato in *questa Rivista*, 27 ottobre 2014, con il titolo [Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio](#). Ai nostri fini interessa specificamente, per gli opportuni raffronti, il file dedicato alle «Modifiche in materia di 'Impugnazioni'».

⁷ L'ordinanza è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127 comma 5 (art. 410 *bis* comma 2).

⁸ Cfr. la Relazione al d.d.l. C N. 2798, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVII legislatura, Disegni di legge e Relazioni*, p. 5: la previsione deriva dall'articolato della Commissione Canzio, dove peraltro era previsto l'appello anche nei casi di nullità del decreto di archiviazione, elencati nell'art. 410 *bis* comma 1.

⁹ Per la c.d. doppia conforme di assoluzione si è viceversa preferito ricorrere alla delega (art. 25 comma 1 lett. d del d.d.l.). In proposito v. *infra*, § 6.

rivela estranea al sindacato della Corte di Cassazione¹⁰; c) l'art. 14 comma 8 del d.d.l., che interviene sull'art. 448 c.p.p., vi inserisce il comma 2 *bis*, sulla cui base l'imputato e il pubblico ministero possono ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Limitando l'ambito di ricorribilità della sentenza di patteggiamento, basata sull'accordo consensuale di imputato e pubblico ministero, si intende escludere a monte, con esiti deflativi, i ricorsi meramente defatigatori¹¹, oggi destinati del resto in prevalenza all'inammissibilità, come da anni documentano le statistiche fornite dalla stessa Corte¹², con correlativo inutile spreco di tempo.

2. Le modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni.

Le proposte che riguardano le disposizioni generali sulle impugnazioni sono riprese – anche se non integralmente – dall'articolato della Commissione Canzio, e riguardano gli artt. 571 comma 1 e 591 c.p.p.

Prima di esaminarle, va premesso che strettamente collegato alla tematica dei rimedi impugnatori appare l'intento di tipizzare «l'effettivo paradigma devolutivo» su cui calibrare «la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione», attraverso la costruzione di un «modello legale della motivazione

¹⁰ In tal senso v. *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, cit., p. 6, anche con riguardo all'eliminazione della persona offesa costituita parte civile dal novero dei soggetti legittimati. Le modifiche in questione sono quelle elaborate dalla Commissione Canzio, ma l'art. 12 comma 2 del d.d.l. interviene altresì sull'art. 428 comma 1 lett. *b* c.p.p., aggiungendo alle formule che non consentono all'imputato di appellare la sentenza di non luogo anche quelle secondo cui il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Da notare che, per quanto riguarda i casi in cui l'imputato non è legittimato ad appellare le sentenze di proscioglimento dibattimentali, le medesime formule sono invece state aggiunte a quelle «piene» in una direttiva di delega (art. 25 comma 1 lett. *g* del d.d.l.). In argomento v. *infra*, § 5.

¹¹ Cfr. *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, cit., p. 7. A questa previsione va affiancata la proposta (art. 14 comma 1 del d.d.l.) di inserire nel codice di rito penale l'art. 130 *bis*, secondo cui, «quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2». Pure queste modifiche sono riconducibili all'articolato della Commissione Canzio.

¹² Dal più recente Rapporto statistico elaborato dalla Corte di Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 (reperibile in www.cortedicassazione.it) e relativo all'anno solare 2014, si apprende che sono sopravvenuti 6.779 ricorsi avverso sentenze di patteggiamento, pari al 12,1% del totale dei ricorsi sopravvenuti, ammontanti a 55.822; che nel 2014 sono stati definiti 7.063 ricorsi contro tale tipologia di sentenze (pari al 13,2% del totale dei procedimenti definiti, cioè 53.374); il 79,7% di essi è stato dichiarato inammissibile (per la gran parte dalla Settima sezione: il 76,2%).

“in fatto” della decisione»¹³, riprendendo sul punto la soluzione già elaborata, nella XV legislatura, dalla Commissione Riccio.

A tale scopo l’art. 16 del d.d.l. propone di sostituire la lett. *e* dell’art. 546 c.p.p., specificando che la motivazione della sentenza di primo grado dovrà contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», con riguardo a quattro profili: 1) l’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) la punibilità e la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dall’art. 533 comma 2 c.p.p., e della misura di sicurezza; 3) la responsabilità civile derivante dal reato; 4) l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. La modifica ipotizzata è apprezzabile per la sua finalità delimitativa: nell’elaborato della Commissione Canzio si prospettava, correlativamente, di modificare l’art. 581 c.p.p., per «rafforzare l’onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell’impugnazione», a pena di inammissibilità: in specie, rispetto al testo attuale, avrebbero dovuto venire enunciate in modo specifico anche «le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione e l’omessa o erronea valutazione» e le richieste, anche istruttorie. Nel testo del d.d.l. non vi è più traccia dell’intervento sull’art. 581 c.p.p. e la ragione va ravvisata nella scelta, sistematicamente più ardua, di trasformare l’appello in mezzo a critica vincolata, sulla falsariga del ricorso per cassazione: infatti, l’art. 25 comma 1 del d.d.l., che detta i principi e i criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di impugnazioni¹⁴, stabilisce alla lett. *h*, di «prevedere la proponibilità dell’appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione¹⁵».

Venendo alle modifiche delle disposizioni generali sulle impugnazioni, la prima (art. 17 comma 1 del d.d.l.) si concreta nel premettere all’art. 571 comma 1 c.p.p. (secondo cui l’imputato «può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell’emissione del provvedimento») una clausola di salvezza («Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1,»): si tratta di una disposizione di raccordo con la eliminazione della possibilità per l’imputato di presentare ricorso per cassazione personalmente, dovuta alla soppressione dell’inciso iniziale dell’art. 613 comma 1 c.p.p. ad opera dell’art. 19 comma 4 del d.d.l., su cui ritorneremo trattando delle modifiche in tema di ricorso¹⁶: qui basti anticiparne la ricaduta deflativa, dato che la

¹³ Così *Relazione al d.d.l. C.N. 2798*, cit., p. 8.

¹⁴ Cfr. *supra*, nota 3.

¹⁵ Sul punto v. *infra*, § 5.

¹⁶ In proposito v. *infra*, § 7.

maggior parte dei ricorsi per cassazione presentati personalmente dall'imputato vengono dichiarati inammissibili¹⁷.

Il secondo intervento, anch'esso animato da finalità deflative, riguarda la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni disciplinata dall'art. 591 c.p.p.: con l'art. 17 comma 2 del d.d.l. si intende reintrodurre la ripartizione del vaglio sull'ammissibilità tra il giudice *a quo* ed il giudice *ad quem* (presente nell'abrogato codice di rito), inserendo nella norma un nuovo comma 1-bis. Così, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, «anche d'ufficio e senza formalità», dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi d'inammissibilità "formali", che cioè non rendono necessarie valutazioni che «superino l'oggettività delle situazioni¹⁸» concrete: si tratta della mancanza dei motivi, del difetto di legittimazione, della non impugnabilità del provvedimento, della inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 582, 583, 585 e 586 c.p.p. (concernenti la presentazione e la spedizione dell'atto impugnativo, i termini per impugnare e l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali) e della rinuncia all'impugnazione. Se non rilevata dal giudice *a quo* (l'art. 17 comma 3 del d.d.l. premette, infatti, al comma 2 dell'art. 591 c.p.p. le parole «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,»), l'inammissibilità potrà ancora venire dichiarata, anche di ufficio, con ordinanza, dal giudice *ad quem* sia per motivi "formali" sfuggiti al giudice *a quo* o sopravvenuti (come la rinuncia) sia per mancanza di interesse o per difetto di specificità dei motivi.

Non c'è dubbio che, da un lato, la proposta disciplina eliminerebbe i "tempi morti", consentendo senza ritardo la "scrematura" dei casi evidenti d'inammissibilità, e, dall'altro, dovrebbe sortire un effetto disincentivante per le impugnazioni meramente dilatorie. Rimane da segnalare il *deficit* di tutela correlato all'informalità della procedura seguita dal giudice *a quo*, da compensare con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità: non sono impossibili, infatti, errori di tale giudice, che potrebbe, ad esempio, avere ritenuto erroneamente scaduto il termine per impugnare. Va però posto in luce che l'art. 25 comma 1 del d.d.l., ove si dettano i principi e i criteri cui dovrà attenersi il legislatore delegato, impone, alla lett. l, di «prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori»: parlandosi in generale d'inammissibilità, la direttiva sembra riferirsi sia alla declaratoria del giudice *a quo* sia a quella del giudice *ad quem* e dunque s'intravede una contraddizione con la locuzione «senza formalità» che compare nel nuovo art. 591 comma 1 bis c.p.p.

Nella Relazione al d.d.l. si sottolinea, in rapporto al suddetto art. 25 comma 1 lett. l, che l'inammissibilità dell'appello non comprende, diversamente da quanto

¹⁷ Si rinvia a M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i "mali" della corte di cassazione: ovvero "Carta di Napoli" e dintorni*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 310.

¹⁸ Cfr. *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, cit., p. 9.

accade per il ricorso per cassazione, anche i casi di manifesta infondatezza dei motivi¹⁹: aspetto di particolare rilievo, se si considera che proprio il Presidente Canzio, già nella sua Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di appello di Milano, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, si era dichiarato favorevole – sulla scia degli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. – ad introdurre un “filtro” all'appello attraverso la declaratoria d'inammissibilità «per la manifesta infondatezza dei motivi di gravame²⁰», convinzione peraltro ribadita nell'omologa Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015²¹. Una soluzione del genere non appare convincente perché un giudizio d'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza potrebbe facilmente trasmodare in una decisione sul merito²²; va poi aggiunto che il giudizio sull'utilità deflativa del “filtro” all'appello civile appare quantomeno incerto²³. Ma, come vedremo in seguito²⁴, la manifesta infondatezza torna a fare capolino nella proposta interpolazione dell'art. 603 c.p.p.: con quale coerenza è difficile dire.

3. Le innovazioni in tema di appello: a) la reintroduzione “rivisitata” del concordato sui motivi.

Venendo ora alle proposte di riforma concernenti l'appello, la prima, del tutto condivisibile, consiste nel ripristino del concordato sui motivi di appello, mediante

¹⁹ Per tale sottolineatura v. *Relazione al d.d.l. C N. 2798, ibidem*.

²⁰ A detta del Presidente Canzio, infatti, «a parte ogni considerazione teorica circa l'utilità generale di “filtri” alle impugnazioni, dopo l'intervento riformatore sulla inammissibilità dell'appello civile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” (cioè quando le ragioni che lo sostengono si prospettano manifestamente infondate), non appare coerente, attesa la comune *ratio* dell'istituto, una diversità del meccanismo dell'inammissibilità per l'appello penale» (cfr. *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di appello di Milano*, 25 gennaio 2014, p. 67).

²¹ *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di appello di Milano*, 24 gennaio 2015, p. 54.

²² Secondo G. SPANGHER, *Cassazione e appello. Le funzioni complementari del controllo*, in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Atti del Convegno, Roma, 27-29 settembre 2012, Giuffrè, Milano, 2014, p. 168, sarebbe «inaccettabile» introdurre «il motivo manifestamente infondato tra i casi di inammissibilità del giudizio d'appello».

²³ Come emergeva dalla *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013*, Roma, 24 gennaio 2014, pp. 55-57, nella quale si dava conto di molte valutazioni negative provenienti dai distretti di Corte di appello, eccezion fatta per quello di Milano. Tali valutazioni ponevano l'accento, tra l'altro, sulla non effettiva deflazione in concreto e sulla sperequazione dell'impatto della riforma nell'ambito di sezioni diverse della stessa Corte di appello. Nella recente *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, pp. 58-59, si conferma che l'istituto «non ha corrisposto alle aspettative ottimistiche di impatto sulla durata dei processi di secondo grado». In ultima analisi, è consigliabile una certa prudenza e la verifica di dati statistici più corposi, prima di parlare di estensione dell'istituto al processo penale; non va dimenticato inoltre che, secondo la riforma del 2012, in caso di appello civile dichiarato inammissibile perché «non ha una ragionevole probabilità di essere accolto», è consentito proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado, creando così il presupposto per una ulteriore implementazione del numero di ricorsi.

²⁴ V. *infra*, § 4.

l'inserimento nel codice di un nuovo art. 599 *bis* (rubricato *Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*), disciplinante la procedura camerale, e di un comma 1 *bis* nell'art. 602 c.p.p., per il concordato nel dibattimento di appello (v., rispettivamente, art 18 commi 1 e 2 del d.d.l.). Ma l'istituto è stato rivisitato sotto due profili, tenendo così conto delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'abrogazione ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.

Innanzitutto – previsione che non compariva nell'articolato della Commissione Canzio – sono esclusi dall'applicazione del concordato i procedimenti per taluni gravi delitti, espressamente elencati, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Tali esclusioni oggettive e soggettive (che valgono anche per il concordato nel dibattimento di appello: v. art. 602 comma 1 *ter* c.p.p., aggiunto dall'art. 18 comma 2 del d.d.l.) coincidono con quelle oggi previste per il c.d. patteggiamento allargato dall'art. 444 comma 1 *bis* c.p.p. (eccezion fatta per i recidivi ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.).²⁵ La Relazione al d.d.l., riprendendo le osservazioni a margine della Commissione Canzio, nota che la reviviscenza dell'istituto mira a recuperare l'efficacia deflativa, «sottolineandone tuttavia la reale portata di “concordato sui motivi” più che di applicazione concordata della pena»: non si può negare, però, che l'estensione delle suddette esclusioni finisca con l'apparentare due istituti strutturalmente e funzionalmente diversi e che l'intendimento, più o meno velato, sia quello di rispondere alla critica secondo cui il concordato sui motivi avrebbe fortemente ridimensionato l'interesse ad avvalersi del patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., provocando riflessi negativi sulla deflazione in primo grado.

In secondo luogo, per parare la critica in base alla quale l'istituto rendeva possibile un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata nel grado precedente, dovuto a prassi lassiste proprie di alcune sedi giudiziarie, il nuovo art. 599 *bis* prevede, al terzo comma, che, ferma restando la piena autonomia del pubblico ministero in udienza *ex* art. 53 comma 1 c.p.p., «il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti»: in sostanza, a livello distrettuale andrebbero delineate delle linee-guida chiare e condivise. La previsione ha però un sapore compromissorio: infatti, se il pubblico ministero in udienza non seguisse i criteri, non essendo prevista alcuna responsabilità disciplinare, le prassi lassiste potrebbero ripresentarsi. Forse, la soluzione migliore – unificante a livello nazionale – sarebbe quella di definire legislativamente i limiti massimi nella riduzione di pena praticabile grazie al concordato sui motivi²⁶.

²⁵ Analoghe esclusioni sono previste per il nuovo istituto disciplinato dall'art. 448 *bis* c.p.p. (*Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato*), inserito dall'art. 14 comma 9 del d.d.l. (art. 448 *bis* comma 2).

²⁶ In tal senso, auspicando la reintroduzione dell'istituto, M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, 7ª ed. Cedam, Padova, 2014, p. 1003. In proposito v. già la *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011*, Roma, 26 gennaio 2012, p. 83 e il recente *Intervento del*

La reintroduzione dell'istituto sarebbe importante per la sua doppia funzione di economicità processuale: da una parte, infatti, mediante la rinuncia agli altri motivi, si ridimensiona l'ambito cognitivo e decisorio del giudice di appello; dall'altra, si ridimensiona pure l'eventuale ricorso per cassazione. In passato, infatti, la giurisprudenza, avallata dalle Sezioni Unite²⁷, riteneva preclusa la deduzione di motivi oggetto della rinuncia, a meno che riguardassero questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, *ex art. 609 comma 2 c.p.p.*; anzi, si era formato un orientamento piuttosto consistente secondo cui la rinuncia ai motivi di appello, in funzione dell'accordo, una volta ratificata dal giudice di appello, consolidava gli effetti della preclusione processuale sulle questioni rinunciate anche se rilevabili di ufficio, producendo un effetto irreversibile sulla cognizione del giudice di legittimità²⁸. Nella prassi, i ricorsi per cassazione venivano per la maggior parte dichiarati inammissibili: in proposito, nell'art. 19 comma 3 del d.d.l. compare una modifica dell'art. 610 c.p.p., attraverso l'aggiunta, in fine, di un nuovo comma 5 *bis*, ove si prevede una disciplina semplificata di dichiarazione d'inammissibilità, senza formalità di procedura²⁹, da adottare, fra l'altro, per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso contro la sentenza pronunciata in seguito a concordato sui motivi; contro il provvedimento che dichiara l'inammissibilità è ammesso il ricorso straordinario *ex art. 625 bis c.p.p.*

4. Segue: b) un innesto in chiave europea nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

L'art. 18 comma 3 del d.d.l. inserisce nell'art. 603 c.p.p. il comma 4 *bis*, previsione che ha come presupposto l'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento: se l'appello è proposto «per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale³⁰». La Relazione al d.d.l. nota che la proposta di modifica mira «ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 4 giugno 2013, Hanu c. Romania³¹), circa la

Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, Roma, 23 gennaio 2015, p. 25.

²⁷ Cfr. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2004, Gallo, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1595.

²⁸ Per riferimenti v. H. BELLUTA, *Art. 599*, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2ª ed., Cedam, Padova, 2015, pp. 2662 s.

²⁹ V. *infra*, § 7.

³⁰ Quanto ai rapporti con le direttive di delega di cui all'art. 25 comma 1 lett. g ed i v. *infra*, § 5.

³¹ Corte eur., 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, in questa *Rivista*, 17 giugno 2013, con nota di S. RECCHIONE, [La rivalutazione in appello della testimonianza "cartolare": la posizione della Corte di Strasburgo e quella della Cassazione a confronto.](#)

doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria orale»: peccato che una tale spiegazione si attagli alla versione dell'articolato della Commissione Canzio (da cui, d'altro canto, è quasi letteralmente ripresa) più che a quella emergente dal d.d.l.³².

Infatti, il testo della suddetta Commissione prevedeva che, «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»: da un lato, si presentava come generico il riferimento alla valutazione della prova dichiarativa, dall'altro la rinnovazione veniva considerata come doverosa. Del resto, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in varie pronunce³³, ha ritenuto che quando il giudice di appello si trova a esaminare questioni di natura fattuale e condanna l'imputato sulla base di una rivalutazione contraria a quest'ultimo delle deposizioni rese nel giudizio di primo grado, conclusosi con una sentenza di proscioglimento, senza procedere a una riassunzione delle testimonianze, si concreta una violazione dell'art. 6 § 1 c.e.d.u.; più in generale, i giudici di Strasburgo ricordano che uno dei requisiti di un processo equo è costituito dalla possibilità per l'imputato di confrontarsi con i testimoni alla presenza del giudice poi chiamato a decidere sulla sua responsabilità, «in quanto l'osservazione diretta da parte del giudice dell'atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante per l'imputato». Da notare che la Corte europea, nelle pronunce più recenti, precisa espressamente che, nei casi ora illustrati, la riassunzione dei testimoni escussi in primo grado va disposta dal giudice anche se manchi la richiesta dell'imputato, superando così un proprio pregresso orientamento³⁴, che, viceversa, la reputava necessaria.

La versione risultante dal d.d.l., invece, da una parte circoscrive i motivi di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento a quelli «attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa» e, dall'altra, introduce – limitatamente a questo solo caso, come abbiamo già anticipato³⁵ – una valutazione d'inammissibilità per manifesta infondatezza, che da un lato è in grado di azzerare il pur affermato carattere doveroso della rinnovazione e, dall'altro, sconfina in un giudizio di merito anticipato, che non deve trovare cittadinanza nel vaglio sull'inammissibilità³⁶.

³² Più completa, invece, la spiegazione offerta in sede di analisi tecnico-normativa (*Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVII legislatura, Disegni di legge e Relazioni*, cit., pp. 28-29).

³³ V., ad esempio, Corte eur., 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, cit.; Corte eur., 9 aprile 2013, Flueraș c. Romania; Corte eur., 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte eur., 26 giugno 2012, Găitanăru c. Romania; Corte eur., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia. Per ulteriori richiami v. H. BELLUTA, *Art. 603*, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., pp. 2669 s. Un'esauriente trattazione della problematica si deve al pregevole studio di S. TESORIERO, [La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della Cedu](#), in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 3/4/2014, pp. 239 ss.

³⁴ Corte eur., 18 maggio 2004, Destrehem c. Francia.

³⁵ Cfr. *supra*, § 2.

³⁶ Per un tentativo, *de iure condito*, di delineare il vaglio del giudice di appello v. S. TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello*, cit., pp. 260-262.

Per quanto poi attiene «alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa», l'impiego del plurale indurrebbe a concludere che non ci si voglia riferire alla sola valutazione di attendibilità intrinseca di una simile prova, come sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità³⁷, bensì estenderla pure alle ipotesi nelle quali – fondandosi la decisione solo su prove dichiarative – le versioni dei vari dichiaranti presentino contraddizioni su punti decisivi, valorizzate in primo grado per assolvere e considerate superabili dal giudice di seconde cure al fine di condannare³⁸.

5. Segue: c) le direttive di delega.

L'art. 25 comma 1 del d.d.l. detta sei direttive (dalla lett. *e* alla lett. *l*) che concernono l'appello: le prime tre si occupano della legittimazione ad appellare del pubblico ministero (lett. *e* ed *f*) e dell'imputato (lett. *g*), in direzione restrittiva rispetto ad oggi. Ma le direttive più qualificanti per la struttura dell'appello sono certamente le successive tre: oltre all'ultima (lett. *l*), sulla quale ci siamo già brevemente soffermati, che prevede la camera di consiglio partecipata per dichiarare l'inammissibilità dell'appello³⁹, la lett. *h* costruisce l'appello come mezzo di impugnazione a critica vincolata, mentre la lett. *i* prevede «la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità».

Andando per ordine, quanto alla legittimazione ad appellare del pubblico ministero, la lett. *e* prevede che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado: si tratta di una condivisibile ottica razionalizzatrice, visto che, di regola, il procuratore generale non risulta coinvolto nella fase delle indagini e soprattutto del procedimento di primo grado. Da questo punto di vista, la legittimazione ad appellare gli andrebbe riconosciuta nei soli casi di avocazione, ma, per far fronte a paventati rischi di negligenza o, addirittura, di “insabbiamento”, il procuratore generale è legittimato ad appellare anche nel caso di globale acquiescenza

³⁷ Cfr. Cass., 26 febbraio 2013, C.M. e M.G., in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 191 (con commento critico di V. Comi), che ritiene doverosa la rinnovazione solo laddove il giudice di appello, per ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale decisiva, ritenuta in primo grado non attendibile. In senso analogo v. Cass., 10 ottobre 2012, Andrini, in *C.e.d.*, n. 254024; Cass., 5 luglio 2012, Luperi ed altri, *ivi*, n. 253541. Il termine di raffronto di queste pronunce è la sentenza Corte eur., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit. Per un'argomentata critica all'orientamento giurisprudenziale v. S. TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello*, cit., pp. 249-257.

³⁸ In proposito v. E. RUBIOLA, *Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello: prove assunte su richiesta di parte o d'ufficio dal giudice*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Giuffrè, Milano, 2013, p. 244. V. altresì le conclusioni cui perviene S. TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello*, cit., pp. 256-257.

³⁹ Cfr. *supra*, § 2.

degli uffici della procura della Repubblica presso il giudice di primo grado⁴⁰. La lett. *f* si occupa della legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso le sentenze di condanna, circoscrivendola solo ai casi in cui tale sentenza abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato: la previsione, che dovrebbe valere sia per le sentenze dibattimentali che per quelle pronunciate in esito a giudizio abbreviato, recupera in parte la dizione dell'attuale art. 443 comma 3 c.p.p. e per il resto introduce una previsione nuova. In effetti, i casi considerati «paiono esaurire le situazioni nelle quali la pretesa punitiva dell'accusa non è stata sostanzialmente soddisfatta, e dunque si configura un concreto interesse ad appellare⁴¹».

Si noterà che tra le direttive della delega riferite alla legittimazione ad appellare del pubblico ministero non ne compare alcuna relativa all'appellabilità da parte sua delle sentenze di proscioglimento. Il che significa che non si è inteso mettere in discussione il *dictum* della Corte costituzionale che ha travolto l'inappellabilità del pubblico ministero contro tali tipologie di sentenze⁴². D'altra parte, la legittimazione ad appellare dell'organo dell'accusa è compensata dalla introduzione nell'art. 603 c.p.p. del comma 4 *bis*, di cui abbiamo appena parlato⁴³, e dalla previsione della lett. *i*, sull'appello incidentale per il solo imputato, su cui torneremo fra poco.

Passando alla legittimazione dell'imputato ad appellare le sentenze di proscioglimento, la lett. *g* prevede che tali sentenze, se emesse al termine del dibattimento⁴⁴, siano appellabili, «salvo che siano pronunciate con le formule: “il fatto non sussiste”; “l'imputato non ha commesso il fatto”; “il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”»: in altre parole, oltre a ripristinare, per quel che concerne le prime due formule, la previsione originaria contenuta nell'art. 593 c.p.p., prima della c.d. legge Pecorella, sono aggiunte, recuperando quanto emergeva dal progetto di legge delega redatto dalla Commissione Riccio, le altre due formule. Insomma, vengono menzionate tutte le formule assolutorie cui consegue l'efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno ai

⁴⁰ Cfr. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, cit., p. 284.

⁴¹ V. ancora M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., p. 285. Si segnala, peraltro, che con riguardo al nuovo istituto della sentenza di condanna su richiesta dell'imputato (art. 14 comma 9 del d.d.l., che inserisce nel codice l'art. 448 *bis*), già si prevedono i limiti all'appello del pubblico ministero che formano oggetto di delega (art. 448 *bis* comma 6).

⁴² Ha proposto di recente di “riaprire la partita” R. ORLANDI, *La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva” dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, pp. 1143-1145, secondo cui l'appello andrebbe riconosciuto «al solo imputato, esclusivamente avverso le sentenze di condanna e contro le sentenze che dichiarano la sua imputabilità» (*ivi*, p. 1144).

⁴³ V. *supra*, § 4.

⁴⁴ La delega non si occupa delle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato, lasciando perciò invariata la disciplina attuale. Per la proposta di prevedere che l'imputato possa appellare tali sentenze solo quando ne consegua l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o reale, v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., p. 288.

sensi dell'art. 652 comma 1 c.p.p., anche se l'attuale formulazione di quest'ultimo può determinare, indipendentemente dalla formula che compare nel dispositivo, la sussistenza di un interesse dell'imputato all'appello⁴⁵.

Davvero innovatrice è la direttiva di cui alla lett. *h* che trasforma l'appello in un mezzo d'impugnazione a critica vincolata, come da tempo auspicato in dottrina⁴⁶: la direttiva si limita a specificare per il legislatore delegato di «prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione». Chiaramente finalizzata ad accentuare la fisionomia dell'appello come strumento di controllo della decisione di primo grado, nel tentativo di «reciderne l'inveterata percezione di strumento *omnibus*, proponibile per qualsivoglia ragione, in sostanziale spregio al principio della devoluzione parziale⁴⁷», riserverà non pochi problemi al legislatore delegato. Certamente complessa, infatti, sarà l'individuazione dei motivi tassativi⁴⁸: la Relazione di accompagnamento osserva che, «fermi restando i tradizionali motivi legati a violazioni di legge», il giudice di appello «dovrà conoscere degli asseriti vizi legati a difetti probatori, anche soltanto per omessa valutazione di prove regolarmente acquisite, che siano tali da poter determinare la riforma della sentenza⁴⁹». In ogni caso, sono evidenti i riflessi limitativi sulla cognizione del giudice, che avrà ad oggetto i motivi e non più i punti della decisione ai quali i motivi si riferiscono, con il conseguente risvolto di maggiore certezza per l'imputato nell'organizzare la propria difesa, dovendo in parallelo ridursi i casi in cui il giudice di appello potrà allargare la propria cognizione *extra petita*.

Non si può definire cristallina la direttiva espressa nella lett. *i*, sulla cui base il legislatore delegato dovrà «prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità»: sembra di doverla intendere nel senso che

⁴⁵ Com'è noto, infatti, un costante indirizzo della giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite penali (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, Guerra, in *Cass. pen.*, 2009, p. 295 s.) ritiene che l'«accertamento» menzionato nell'art. 652 comma 1 c.p.p. debba risultare in termini assertivi dalla motivazione, alla quale dunque deve guardare il giudice civile. In argomento, anche per una proposta di modifica, v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., pp. 286 s. Per una recente critica a questo orientamento giurisprudenziale v. F. MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 402 ss.

⁴⁶ Per risalire a tempi relativamente vicini v. G. SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R.E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2005, p. 112 (cfr. già ID., *Il giudizio di cassazione nel sistema delle impugnazioni*, in *Giust. pen.*, 1991, III, c. 598). V. inoltre M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., p. 290; R. ORLANDI, *La riforma del processo penale*, cit., pp. 1144 s.; F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 729. Da sottolineare che la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, Roma, 23 gennaio 2015, cit., pp. 21-22, si è espressa in senso favorevole all'appello come mezzo d'impugnazione a critica vincolata, criticando viceversa l'insistenza sulla predisposizione di «filtri» all'appello,

⁴⁷ Così M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, *ibidem*.

⁴⁸ Per una proposta di individuazione v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., pp. 290-293.

⁴⁹ Relazione al d.d.l. C N. 2798, *ibidem*.

l'appello incidentale vada riconosciuto *solo* all'imputato⁵⁰, per consentirgli di esercitare il diritto di difesa, tutte le volte in cui, avendo il pubblico ministero appellato in via principale, egli non vi sarebbe legittimato trattandosi di sentenze di proscioglimento la cui appellabilità in via principale gli è inibita per mancanza di interesse⁵¹. La direttiva in questione appare collegata a quella di cui alla lett. g, che appunto prevede per l'imputato situazioni di non legittimazione ad appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento pronunciate con le formule ivi indicate, ma anche alla interpolazione dell'art. 603 c.p.p.: a regime, l'imputato potrà partecipare attivamente al giudizio di secondo grado, esercitare con pienezza il suo diritto di difesa e beneficiare dell'eventuale rinnovazione delle prove dichiarative. La direttiva non si esprime circa l'oggetto dell'appello incidentale, ma la configurazione dell'appello come impugnazione a critica vincolata fa propendere per la soluzione secondo cui l'appello incidentale dovrà concernere gli stessi motivi dedotti con l'appello principale dal pubblico ministero. Inoltre, l'inammissibilità dell'appello principale o la rinuncia ad esso comporterà, secondo le regole attuali, la perdita di efficacia di quello incidentale.

Infine, la lettera l impone di «prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori»: non si può che condividere la scelta della camera di consiglio partecipata – non ovvia, per le note resistenze dei magistrati giustificate con ragioni di tempo – ma pure questa direttiva non appare esente da pecche, in quanto non è coordinata, come già si è sottolineato⁵², con la scelta di ripartire la declaratoria d'inammissibilità delle impugnazioni tra giudice *a quo* e giudice *ad quem* e con la specifica procedura delineata per il primo vaglio.

6. Gli interventi sul ricorso per cassazione tra delega e codice: a) la direttiva di delega.

Anche per quanto concerne il ricorso per cassazione il d.d.l. interviene da un canto sul tessuto codicistico del libro IX del codice di rito penale, dall'altro sul piano della legge delega, con un'unica direttiva, dettata nell'art. 25 comma 1 lett. d.

⁵⁰ In tal senso, del resto, *Relazione al d.d.l. C N. 2798, ibidem*, secondo cui «nella prospettiva della riduzione dell'appellabilità senza sacrificio per le ragioni della difesa, si prescrive che l'appello incidentale sia rimesso soltanto all'imputato e quindi acquisti una spiccata funzione difensiva e sia limitato nella sua estensione, in particolare ai casi in cui non abbia legittimazione all'appello principale».

⁵¹ Sul punto v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, cit., pp. 294-295. L'idea di riconoscere l'appello incidentale all'imputato privo di legittimazione a quello principale risale a R. ORLANDI, *Davvero troppi tre gradi di giurisdizione penale?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, *Suppl. a Dir. e giust.*, 2004, n. 29, p. 141 (per il mutamento di opinione dell'Autore v. *supra*, nota 42).

⁵² V. *supra*, § 2.

Cominciando proprio da quest'ultima previsione (che si differenzia dall'articolato della Commissione Canzio, ove si proponeva di inserire analogo, ma non identico, disposto nell'art. 608 c.p.p.)⁵³, vi si stabilisce la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge della «sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado» (c.d. doppia conforme di assoluzione), demandando però al legislatore delegato di individuare «i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito». Se trasparente è l'intento di sgravare la Corte di Cassazione da un ricorso per vizio di motivazione e se alla base della direttiva si pone il notevole rafforzamento della presunzione di non colpevolezza⁵⁴, con correlata limitazione dei motivi di ricorso per il pubblico ministero e per la parte civile, nel contempo si affida un compito dai contorni un po' sibillini per l'attuazione della direttiva. L'individuazione della «conformità delle due decisioni di merito» lascia al legislatore delegato un margine di discrezionalità: premesso che la conformità tra le decisioni di prime e di seconde cure non può riferirsi solo all'eventualità di una loro sovrapposizione (considerando inoltre la possibile applicazione nel giudizio di appello del "nuovo" art. 603 comma 4 *bis* c.p.p.), ci si deve allora domandare se, parlandosi di pronuncia di assoluzione e non di pronuncia di proscioglimento, tutto si giocherà all'interno dei quattro commi dell'art. 530 c.p.p.

7. Segue: b) i ritocchi al codice tra deflazione e nomofilachia.

Passando alle modifiche proposte al codice di procedura penale in tema di ricorso per cassazione, ne vanno subito ricordate due, da gran tempo auspiccate, il cui mancato varo il Primo Presidente della Corte ha ancora stigmatizzato nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015, avvenuta il 23 gennaio scorso⁵⁵. La prima proposta concerne l'eliminazione della possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione (l'art. 19 comma 4 del d.d.l. sopprime, infatti, la clausola di salvezza con cui esordisce l'attuale art. 613 comma 1 c.p.p.): come si è già chiarito in altra sede⁵⁶, tale soppressione non violerebbe l'art. 6 § 3 lett. c c.e.d.u., là dove prevede che ogni persona accusata ha diritto di «difendersi *personalmente* o di avere un difensore di sua scelta»;

⁵³ La proposta si concretava nell'inserimento, nell'art. 608 c.p.p., di un comma 1 *bis*, secondo cui «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606».

⁵⁴ Cfr. *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, cit., p. 10. La direttiva prevede la ricorribilità solo per violazione di legge anche delle sentenze pronunciate in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

⁵⁵ Nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, cit., p. 24, si afferma che «è imprescindibile poi – lo si ripete per l'ennesima volta – provvedere alla eliminazione della proponibilità del ricorso per cassazione personalmente da parte dell'imputato e all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie, ferme ai livelli di un quarto di secolo fa, in caso di inammissibilità del ricorso» e si rivolge un severo monito al legislatore.

⁵⁶ Cfr. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i "mali" della corte di cassazione*, cit., pp. 310 s.

viceversa, ne risulterebbe sgravato il lavoro della Corte di Cassazione, in quanto i ricorsi proposti personalmente dall'imputato (sovente in realtà dovuti a un avvocato non iscritto all'Albo dei patrocinanti in cassazione) rappresentano una percentuale non irrilevante dei ricorsi penali, che vengono, per la quasi totalità, dichiarati inammissibili o rigettati. L'obiettivo è che il ricorso, proponibile solo da un avvocato "cassazionista", risponda all'elevata tecnicità insita in questo mezzo d'impugnazione: dunque, il problema si sposta. Per assicurare in sede di legittimità un'effettiva difesa tecnica, sono necessari avvocati cassazionisti altamente preparati: l'art. 22 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), intitolato all'«Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori»⁵⁷, e il regolamento attuativo del Consiglio Nazionale Forense (16 luglio 2014, n. 5) sui corsi per l'iscrizione a tale Albo dovrebbero – si spera – condurre a regime⁵⁸ a un miglioramento della situazione attuale, il cui *deficit* è legato all'enorme numero dei patrocinanti in cassazione, definito senza mezzi termini «incredibile»⁵⁹ dal Primo Presidente della Corte nella citata Relazione.

La seconda proposta investe l'art. 616 c.p.p.: da un lato, al comma 1 secondo periodo di tale norma, dove, in caso di ricorso inammissibile, si prevede, per la parte privata, la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, si aggiunge che quest'ultima somma «può essere aumentata fino al triplo⁶⁰, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso» (art. 19 comma 5 del d.d.l.); dall'altro, si inserisce nel medesimo art. 616 c.p.p. un comma 1 *bis* (art. 19 comma 6 del d.d.l.), sulla cui base gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni alla variazione Istat dei prezzi al consumo. La Relazione di accompagnamento al d.d.l. sottolinea l'obiettivo di evitare, attraverso l'innalzamento dell'importo da versare alla cassa delle ammende, «la presentazione di ricorsi meramente defatigatori»⁶¹. Due rilievi si profilano: il primo concerne il generico collegamento della decisione sul *quantum* dell'importo alla causa d'inammissibilità del ricorso: forse, dato che – come vedremo subito dopo – alcune cause formali d'inammissibilità verrebbero dichiarate *de*

⁵⁷ Su cui v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i "mali" della corte di cassazione*, cit., pp. 312-314.

⁵⁸ Infatti, l'art. 22 commi 3 e 4 l. n. 247 del 2012 non solo ha lasciata immutata la disciplina per gli avvocati già iscritti nell'Albo speciale, ma consente in determinate situazioni che l'iscrizione avvenga ancora secondo la previgente normativa. In argomento v. le considerazioni espresse nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, cit., pp. 34 s., ove si prospettano rimedi di tipo legislativo.

⁵⁹ La *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, cit., p. 34, ricorda che alla fine del 2014 il numero di avvocati iscritti nell'Albo speciale dei patrocinanti in cassazione è salito a 58.542. Per dati precedenti v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i "mali" della corte di cassazione*, cit., p. 312.

⁶⁰ Il testo della Commissione Canzio prevedeva un aumento fino alla metà e nella *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, cit., p. 11, è rimasto tale riferimento. L'art. 19 comma 1 del d.d.l., alla lett. a, modifica altresì l'art. 48 comma 6 c.p.p., in tema di rimessione del processo, stabilendo che la somma attualmente prevista, in caso di rigetto o di inammissibilità della richiesta dell'imputato, per il pagamento a favore della cassa delle ammende (da 1.000 euro a 5.000 euro) «può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta».

⁶¹ *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, *ibidem*.

plano, sarebbe stato meglio stabilire per esse un aumento diverso rispetto alle altre non formali (si pensi, ad esempio, alla causa d'inammissibilità per manifesta infondatezza o a quella per la mancata deduzione in appello dei motivi proposti). Il secondo riguarda il carattere illusorio della modifica rispetto all'obiettivo perseguito: non sarà certo un simile aumento a scoraggiare i ricorsi di chi non ha problemi economici, con connesse sperequazioni nei riguardi di coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di accedere al patrocinio per i non abbienti, non sarebbero in grado di far fronte al pagamento di una sanzione pecuniaria così innalzata.

Due proposte di riforma interessano l'art. 610 c.p.p., che disciplina gli atti preliminari al giudizio di cassazione. La prima (art. 19 comma 2 del d.d.l.) potenzia i diritti dei ricorrenti in rapporto alla procedura in camera di consiglio davanti alla settima sezione (la c.d. sezione-filtro), aggiungendo, in fine al comma 1 quarto periodo (secondo cui l'avviso ad opera della cancelleria del deposito degli atti e della data dell'udienza «contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata»), le parole «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso»: ripresa dall'articolato della Commissione Canzio, la proposta rafforza il contraddittorio cartolare, in quanto i ricorrenti, nel tempo a loro disposizione (l'avviso va inviato almeno trenta giorni prima della data dell'udienza), usufruendo di una migliore informazione, potranno predisporre una memoria adeguata⁶². L'innovazione risponde a puntuali critiche sul funzionamento della sezione-filtro avanzate da tempo in dottrina⁶³.

La seconda (art. 19 comma 3 del d.d.l.) si pone a contraltare della prima, nel senso che alla regola di potenziamento del contraddittorio cartolare si contrappone la declaratoria d'inammissibilità, senza formalità di procedura, nei casi previsti dall'art. 591 comma 1 *bis* c.p.p. – della cui introduzione abbiamo già parlato⁶⁴ – ovviamente allorché essa non sia stata rilevata dal giudice *a quo*. Sorte analoga è prevista per l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze di patteggiamento⁶⁵ e di concordato sui motivi di appello⁶⁶. Per compensare la mancanza di contraddittorio, il provvedimento d'inammissibilità è ricorribile in via straordinaria, attraverso lo strumento dell'art. 625 *bis* c.p.p.

⁶² Relazione al d.d.l. C N. 2798, *ibidem*.

⁶³ Sull'argomento, anche per i necessari richiami dottrinali, v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i "mali" della corte di cassazione*, cit., pp. 339-341. Riteneva invece «eccessivo» parlare di «deficit di garanzie nel procedimento di cui all'art. 610 comma 1 c.p.p.» G. FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità e la sezione filtro. Esperienze e prospettive*, in *La Corte assediata*, cit., p. 56, con riferimento a quanto sostenuto da L. MARAFIOTI, *Il controllo selettivo di legittimità in cassazione verso nuovi equilibri*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 62 s., ove parla di «un meccanismo ormai collaudato e decennale di cestinazione dei ricorsi, massiccio e sostanzialmente senza controlli», con «tasso assai minimale di garanzie».

⁶⁴ Cfr. *supra*, § 2.

⁶⁵ Sui limiti al ricorso per cassazione avverso tali sentenze v. *supra*, § 1.

⁶⁶ Sulla reintroduzione dell'istituto v. *supra*, § 3.

Fortemente sostenuta in passato dalla Corte – come emerge dalle relazioni del Primo Presidente per l’inaugurazione dell’anno giudiziario⁶⁷ – preoccupata dagli alti numeri delle declaratorie d’inammissibilità ad opera della sezione-filtro⁶⁸ e dall’aumento della durata media della definizione del ricorso⁶⁹, la scelta di questa declaratoria semplificata per le inammissibilità c.d. formali aveva sollevato rilievi critici in dottrina sia sul piano della premessa concettuale sia sul piano del sacrificio richiesto alla difesa, sull’altare di un risparmio di tempo per un «aggravio procedurale tutto sommato trascurabile»⁷⁰. Nel contesto della riforma presentata dal d.d.l. di cui si discorre va però tenuto conto che la ripartizione del vaglio dell’inammissibilità fra giudice *a quo* e giudice *ad quem* dovrebbe in gran parte scremare i ricorsi formalmente inammissibili⁷¹; per quelli sfuggiti al primo vaglio, il tempo risparmiato con la procedura priva di formalità potrebbe talora venire ridotto a zero dal ricorso straordinario. La verità innegabile – come abbiamo rilevato in altra sede⁷² – è che in cassazione non ha funzionato la nomofilachia dell’inammissibilità sulla quale si era scommesso introducendo nel 2001 la settima sezione.

All’intento di corroborare «l’uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità»⁷³ sono finalizzate le due interpolazioni dell’art. 618 c.p.p., calibrate sulla falsariga di analoghe previsioni del codice di rito civile. Innanzitutto, in conformità all’art. 374 comma 3 c.p.c. (nella versione dovuta all’art. 8 d.lgs. 21 febbraio 2006, n. 40), si propone di introdurre nell’art. 618 c.p.p. (art. 19 comma 7 del d.d.l.) il comma 1 *bis*, secondo cui «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». Si ripristina così, in una versione lievemente edulcorata, la previsione che compariva nel progetto definitivo del codice di procedura penale ma fu poi modificata, sulla base delle perplessità avanzate dalla Commissione parlamentare in rapporto all’*horror* del precedente⁷⁴. Il nuovo comma che si propone di introdurre avrebbe il pregio di contenere i contrasti giurisprudenziali,

⁶⁷ Per riferimenti v. M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i “mali” della corte di cassazione*, cit., p. 342. In argomento v. pure G. FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità*, cit., pp. 60 ss.

⁶⁸ Dal più volte citato Rapporto statistico emerge che nel 2014 sono stati 32.549 i procedimenti definiti con declaratoria di inammissibilità, pari al 61,0% del totale dei procedimenti definiti. Di questi procedimenti inammissibili, il 63,9% è stato definito dalla settima sezione: si tratta di 20.812 procedimenti. Da sottolineare che dei 23.832 ricorsi rimessi alla settima sezione, 851 (pari al 3, 6%) sono stati restituiti alle sezioni ordinarie.

⁶⁹ Come si ricava dal Rapporto statistico, nel 2014 la settima sezione ha impiegato in media 7 mesi e 24 giorni, con un aumento di 13 giorni rispetto al 2013.

⁷⁰ Cfr. S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 877.

⁷¹ In proposito v. già le considerazioni di L. MARAFIOTI, *Il controllo selettivo di legittimità*, cit., p. 67.

⁷² M. BARGIS-H. BELLUTA, *Rimedi per i “mali” della corte di cassazione*, cit., pp. 342-343.

⁷³ *Relazione al d.d.l. C N. 2798*, cit., p. 11.

⁷⁴ Sull’argomento v. M. BARGIS, *Ricorso per cassazione inammissibile e principio di diritto nell’interesse della legge*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, cit., pp. 280-282.

risolvendoli preventivamente: sarebbe peraltro opportuno esplicitare, come del resto accade per l'art. 374 comma 3 c.p.c., che l'ordinanza della sezione singola debba essere motivata.

In secondo luogo, si propone di introdurre nell'art. 618 c.p.p., sull'esempio dell'art. 363 comma 3 c.p.c. (nella versione dovuta all'art. 4 d.lgs. n. 40 del 2006), il comma 1 *ter*, in base al quale «il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta». Poiché mi sono occupata dell'argomento in altra sede, rimando per brevità alle considerazioni negative già espresse circa la necessità di colmare la discrasia sul punto tra i due codici, sottolineando l'uso parsimonioso fatto dell'istituto del codice di rito civile e le esigue situazioni che si verificano nel processo penale⁷⁵. Piuttosto, qui va notato che non ci troviamo di fronte a una trasposizione *tout court*, dato che la previsione del “nuovo” comma 1 *ter* dell'art. 618 c.p.p. è diversa – in sostanza più angusta – rispetto a quella dell'art. 363 comma 3 c.p.c., ove si stabilisce che «il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza». Il nuovo comma che si vorrebbe introdurre nell'art. 618 c.p.p. non fa riferimento a qualsiasi causa d'inammissibilità ma solo a quella derivante da una causa sopravvenuta (e forse la scelta è stata influenzata dal caso concreto nel quale a suo tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale avevano fatto rilevare la disomogeneità tra i due codici)⁷⁶: pertanto, nei già pochi casi⁷⁷ in cui le Sezioni Unite si pronunciano per l'inammissibilità, bisognerebbe ulteriormente ritagliare quelli in cui l'inammissibilità è sopravvenuta. Inoltre, si svincola la facoltà delle Sezioni Unite dalla speciale importanza della questione; anche se, da quest'ultimo punto di vista, è implicito che il massimo consesso dovrebbe enucleare dei criteri cui attenersi nella scelta se enunciare o no il principio di diritto.

Il d.d.l. propone ancora due modifiche (entrambe mutate dall'articolato della Commissione Canzio), l'una attinente alla decisione di annullamento senza rinvio, mediante la sostituzione della lett. *l* nell'art. 620 comma 1 c.p.p. (art. 19 comma 8 del d.d.l.), l'altra relativa al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, attraverso la modifica dell'art. 625 *bis* comma 3 c.p.p. (art. 19 comma 9 del d.d.l.).

Il nuovo testo della lett. *l*, che, come si sa, funge da “norma di chiusura” dei casi di annullamento senza rinvio elencati nell'art. 620 comma 1 c.p.p., stabilisce che si avrebbe tale tipologia di decisione «se la corte ritiene di poter decidere la causa, non

⁷⁵ Cfr. M. BARGIS, *Ricorso per cassazione inammissibile*, cit., pp. 270-273. Dal più volte citato Rapporto statistico si evince che nel 2014 le Sezioni Unite hanno definito 37 procedimenti, 7 dei quali con declaratoria d'inammissibilità (nel 2013, i procedimenti definiti sono stati 23, 5 dei quali sfociati nell'inammissibilità).

⁷⁶ Si tratta di Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, Marinaj, in *Cass. pen.*, 2013, p. 99, dove, in una vicenda di estradizione per l'estero, il ricorso era stato dichiarato inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse determinata dalla consegna della persona allo Stato richiedente.

⁷⁷ V. *supra*, nota 75.

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio». Ispirandosi anche qui, nell'esordio del nuovo testo, al codice di procedura civile (art. 384 comma 2 ultima parte c.p.c., come sostituito dall'art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006), si allarga la possibilità di annullamento senza rinvio, con ovvie ricadute deflative sul numero dei giudizi di rinvio, pur avendo cura di specificare che, se la Corte ritiene di poter decidere la causa, non devono risultare necessari ulteriori accertamenti di fatto (locuzione assai prossima a quella utilizzata nell'art. 619 comma 3 c.p.p., per le sentenze di rettificazione nei casi di legge più favorevole, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso). Una cura che documenta la preoccupazione di salvaguardare la natura del giudizio di legittimità, ma non sufficiente a eliminare gli aspetti critici da sempre evidenziati in dottrina sul complesso della lettera *de qua*. Quanto poi alla determinazione della pena, la differenza rispetto al testo odierno della lett. *l* («[...] ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena») consiste nella specificazione che la Corte potrà rideterminarla «sulla base delle statuizioni del giudice di merito», recuperando così le applicazioni del diritto vivente⁷⁸. Le altre due situazioni sono già presenti nel testo attuale della lett. *l*, ma va riconosciuto che è preferibile, dal lato sintattico, avere posto in chiusura (e non all'inizio, come accade oggi) il riferimento a «ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio», per il suo carattere volutamente onnicomprensivo.

Quanto al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'art. 625 *bis* comma 3 c.p.p. viene integrato sotto un duplice profilo. Da una parte, alla fine dell'attuale testo, secondo cui l'errore materiale «può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento», vengono aggiunte le parole «e senza formalità». Dall'altra, tali parole sono seguite da un nuovo periodo, che si occupa dell'errore di fatto, stabilendo che «l'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione». Secondo la Relazione di accompagnamento, con riguardo all'errore materiale, la semplificazione si risolve comunque a favore del condannato; con riferimento all'errore di fatto, si osserva che il potere di rilevazione officiosa «rafforza gli strumenti di emenda dell'errore»⁷⁹ e che tale termine, pari al triplo del termine previsto per la deliberazione della sentenza, decorre dal momento della deliberazione, in quanto, appunto rileggendo gli atti del processo per redigere la motivazione, la Corte può rendersi conto dell'errore (percettivo) in cui è incorsa, evitando così il ricorso straordinario del procuratore generale o del condannato (la richiesta per la correzione dell'errore di fatto va proposta con ricorso presentato alla Corte di Cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento, a pena d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 625 *bis* commi 2 e 4 c.p.p.).

⁷⁸ Per una panoramica v. L. SCOMPARIN, *Art. 620*, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., pp. 2760-2762. La direttiva della delega va coordinata con le innovazioni relative al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, che la giurisprudenza riporta sotto l'art. 620 comma 1 lett. *l* c.p.p. (v. *supra*, § 1).

⁷⁹ Relazione al d.d.l. C N. 2798, *ibidem*.

8. La nuova competenza funzionale per la rescissione del giudicato e le sue ricadute.

L'ultima novità riferita al Libro IX del codice di procedura penale riguarda l'istituto della rescissione del giudicato, recentemente introdotto, con l'interpolazione dell'art. 625 *ter* c.p.p., dalla l. 28 aprile 2014, n. 67. Venendo incontro alle critiche della dottrina sulla competenza funzionale attribuita alla Corte di Cassazione⁸⁰ – recepite nella Relazione del Primo Presidente Santacroce in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015⁸¹ – l'innovazione riguarda lo spostamento di tale competenza in capo alla Corte di appello. L'obiettivo è perseguito (art. 20 comma 1 del d.d.l.) mediante l'abrogazione dell'art. 625 *ter* c.p.p. e il contestuale inserimento (art. 20 comma 2 del d.d.l.) dell'art. 629 *bis* c.p.p., con l'immutata rubrica *Rescissione del giudicato*. Comparando i due testi, ci si avvede che il primo comma è rimasto identico, e sostanzialmente anche il secondo (il "nuovo" art. 629 *bis* si limita a sostituire la locuzione «nelle forme dell'articolo 583, comma 3» con quella «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3»). La modifica essenziale risiede nel terzo comma, dove le parole «la Corte di cassazione» sono sostituite dalle parole «la corte di appello territorialmente competente»⁸².

Se è assolutamente condivisibile la scelta di sgravare la Corte di Cassazione di un compito che «resta ordinariamente estraneo alle caratteristiche di struttura della sua giurisdizione»⁸³, la norma proposta necessita di qualche miglioramento. In primo luogo, tenuto conto che l'art. 629 *bis* c.p.p. è inserito nel titolo IV del Libro IX, dedicato alla revisione, non risulta chiara la dizione «la corte di appello territorialmente competente», inserita nel terzo comma: sarebbe necessario operare un raccordo con quanto stabilito nell'art. 633 comma 2 c.p.p. che individua la Corte di appello secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., posto che la *ratio* che ha ispirato la sostituzione dell'art. 633 comma 2 c.p.p. (art. 1 comma 1 l. 23 novembre 1998, n. 405)⁸⁴ vale pure per la rescissione del giudicato.

In secondo luogo, nel silenzio della legge, la richiesta di rescissione andrebbe presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

⁸⁰ Sulle quali sia consentito rinviare a M. BARGIS, [La rescissione del giudicato ex art. 625 *ter* c.p.p.: un istituto da rimeditare](#), in *questa Rivista*, 16 gennaio 2015, pp. 4-5.

⁸¹ Cfr. *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, cit., p. 74.

⁸² L'art. 20 comma 3 del d.d.l. stabilisce che i due commi precedenti «si applicano anche con riferimento ai giudicati già formati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione».

⁸³ *Relazione al d.d.l. C N. 2798, ibidem*.

⁸⁴ Su cui v. M. BARGIS, *Commento alla l. 23 novembre 1998, n. 405*, in *Leg. pen.*, 1998, p. 735 s. Per più ampi ragguagli v. A. PRESUTTI, *Art. 633*, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 2812. Vale anche in tema di revisione la successiva modifica dell'art. 11 c.p.p., operata dalla l. 2 dicembre 1998, n. 420, mediante l'introduzione del c.d. meccanismo tabellare, immune da situazioni di reciprocità.

(art. 582 comma 2 c.p.p.)⁸⁵, al quale poi il sistema coniato dal d.d.l. assegna la prima verifica di ammissibilità. Siccome, però, non si è proposta alcuna modifica dell'art. 633 comma 2 c.p.p. e dunque la richiesta di revisione continua a dover essere presentata nella cancelleria della Corte di appello individuata – come appena detto – secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., ci si potrebbe domandare se non sarebbe più opportuno integrare in tal senso il secondo comma dell'art. 629 *bis* c.p.p., dove andrebbe pure modificata la locuzione relativa al *dies a quo* del termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta, criticata dalla dottrina con riguardo all'art. 625 *ter* c.p.p.⁸⁶.

L'inserimento del “nuovo” art. 629 *bis* c.p.p. nel titolo dedicato alla revisione potrebbe risolvere alcune problematiche che le Sezioni Unite si sono poste con riguardo all'art. 625 *ter* c.p.p.: in particolare, e ferme restando le critiche già espresse in altra sede sull'onere probatorio in capo al richiedente⁸⁷, se si dovesse optare per la presentazione della richiesta di rescissione nella cancelleria della Corte di appello, in applicazione analogica dell'art. 633 comma 1 c.p.p. tale richiesta, oltre ad indicare specificamente le ragioni e le prove che la sorreggono, potrebbe essere corredata da eventuali atti e documenti. Analoga applicazione analogica varrebbe per la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, prevista, in caso di revisione, dall'art. 635 comma 1 c.p.p. Sebbene, a dirla tutta, a fini di chiarezza, si rivelerebbero ben più opportune previsioni espresse, magari utilizzando la tecnica del rinvio *per relationem*, nell'art. 629 *bis* c.p.p.

Il suddetto inserimento prefigura però profili che potrebbero rivelarsi controversi. Nel caso della revisione, com'è noto, a una preliminare valutazione d'inammissibilità (dichiarata con ordinanza), che si svolge in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (art. 634 c.p.p.), segue, se la richiesta è ritenuta ammissibile, il giudizio di revisione in udienza pubblica, che si conclude (oltre che con una sentenza d'inammissibilità) con la pronuncia di accoglimento o di rigetto (artt. 636-637 c.p.p.). Tanto l'ordinanza d'inammissibilità quanto la sentenza emessa nel giudizio di revisione sono ricorribili per cassazione (artt. 634 comma 2 e 640 c.p.p.). Diversamente dalla revisione, l'istituto della rescissione del giudicato prevede una fase rescindente davanti alla Corte di appello e una fase rescissoria, in caso di accoglimento, davanti al giudice di primo grado: poiché pare diseconomico, in caso di richiesta ammissibile, passare a un vero proprio giudizio, che comunque, se l'esito fosse positivo, comporterebbe la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, un compromesso rispettoso del diritto di difesa parrebbe la previsione di una camera di consiglio partecipata ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e il ricorso per cassazione nel caso di pronuncia d'inammissibilità o di rigetto. Anche qui, peraltro, si renderebbero necessarie previsioni *ad hoc*.

⁸⁵ Da intendersi, secondo Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, Burba, in questa *Rivista*, 5 dicembre 2014 (con nota di J. DELLA TORRE, [Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico](#)), come «cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione».

⁸⁶ Cfr. M. BARGIS, *La rescissione del giudicato*, cit., p. 7.

⁸⁷ M. BARGIS, *La rescissione del giudicato*, cit., pp. 7-9.

Un breve accenno al giudizio di rinvio a seguito dell'accoglimento della richiesta di rescissione: originando il rinvio dalla Corte di appello, lo si potrebbe apparentare al rinvio disposto ai sensi dell'art. 604 comma 5 *bis* c.p.p., anche se in quest'ultima eventualità il presupposto del rinvio medesimo è l'annullamento e non la revoca della sentenza. Con ovvie conseguenze in tema d'incompatibilità: il nuovo giudice di prime cure non potrà essere composto dalle stesse persone fisiche che ne facevano parte nel "vecchio" processo di primo grado, incluso nella sequenza processuale infine culminata nella rescissione del giudicato, né da persone fisiche che, in quella stessa sequenza, abbiano pronunciato sentenza in grado di impugnazione. E sembra altresì derivarne, al di là dell'esercizio del diritto alla prova *ex* art. 493 c.p.p., la necessità di rinnovare le prove in precedenza acquisite, conformemente al principio di immediatezza (art. 525 comma 2 c.p.p.).